

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 52/47/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La sig.ra Ve.Gr.Ma., con tempestivo ricorso, si opponeva all'avviso d'accertamento in epigrafe, col quale l'Agenzia delle Entrate, in presenza di dichiarazione tardivamente presentata e ritenuta omessa, ricostruiva induttivamente il reddito imponibile.

Eccepiva, la ricorrente, il mancato riconoscimento dei crediti risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, regolarmente presentata, e delle ritenute d'acconto subite sui redditi da lavoro autonomo, regolarmente dichiarate e versate dal sostituto d'imposta.

In particolare, lamentava il diritto alla detrazione dei crediti IRPEF 2003 per € 4.436,00, IRAP 2003 per € 367,00 nonché delle ritenute per € 1.838,00 subite per il lavoro di giornalista svolto.

Quanto ai contributi previdenziali INPS, poi, nulla sarebbe dovuto, poiché la ricorrente sarebbe soggetta a versamenti alla Cassa Professionale dei giornalisti INPGI, correttamente effettuati dai sostituti che hanno certificato i redditi.

L'Agenzia delle Entrate, con atto di costituzione in giudizio, rivendicava la correttezza del proprio operato, affermando di aver provveduto alla ricostruzione dei redditi induttivamente, in mancanza di risposta al questionario, col quale avrebbe richiesto la documentazione contabile che, in assenza di dichiarazione, non sarebbe stata possibile reperire. Nessun cenno veniva fatto, da parte della stessa Agenzia, al mancato riconoscimento dei crediti e delle ritenute.

La discussione avviene in data odierna, in pubblica udienza, con l'intervento di entrambi le parti in causa, che insistono, ognuna, sulle proprie richieste.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere accolto, vista la fondatezza della domanda di parte ricorrente.

Si deve ritenere, infatti, che l'omessa dichiarazione comporti per il ricorrente la possibilità di essere assoggettato ad accertamento induttivo, ma non comporti, in suo danno, anche la perdita del diritto a scomputare, da quanto risultante dovuto a seguito dell'accertamento, il credito maturato negli anni precedenti, né le ritenute subite a titolo d'acconto d'imposta.

Al riguardo, va osservato che non può essere ritenuta valida la contestazione dell'Ufficio circa la mancata esibizione, da parte della ricorrente, della documentazione attestante la formazione del credito considerato, dal momento che la relativa dichiarazione (Unico 2004) è già in possesso dello stesso Ufficio e dal momento che non è stata sollevata alcuna specifica contestazione su veridicità e consistenza del credito stesso, quale risultante nella predetta dichiarazione.

Altrettanto dicasi in merito alle ritenute subite, la cui documentazione risulta già in possesso dello stesso Ufficio, in quanto fornita dal sostituto d'imposta.

Infine, con riferimento ai contributi previdenziali, deve riconoscersi che nulla è dovuto, in quanto regolarmente versati all'INPGI dal sostituto, come documentato.

Nel caso di specie va confermato, pertanto, il diritto del contribuente a dedurre sia il credito risultante dalla dichiarazione precedente, sia le ritenute subite a titolo di acconto d'imposta nonché la non deducibilità dei contributi previdenziali.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00.